

RIEPILOGO RICHIESTE DI CHIARIMENTI RICEVUTE E RELATIVE RISPOSTE (99 – 115)

Dati della procedura di gara:

Numero Gara: 5209775

Nome Gara: Gara a procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato, presso EDRC del Ministero della Difesa

Descrizione Gara: Procedura aperta europea per la stipula di Accordi Quadro quadriennali per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato, presso Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 99

In riferimento all'allegato II Elenco clausola sociale, si nota che alcuni addetti inseriti sono inseriti ad ore settimanali pari a zero.

Esempio:

61° STORMO C. NEGRI - GALATINA (LE) - cuoco è riportato a zero ore settimanali.

Si chiede di integrare tali dati o fornire maggiori informazioni in merito.

Il disciplinare (come anche i chiarimenti precedenti) riporta che tali dati devono essere verificati in sede di sopralluogo presso ciascuna sede di servizio ma vista la scadenza che avete fissato il tempo non basta per fare tutti i sopralluoghi e i dati sono mancanti.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 99

Si conferma che la clausola sociale, in caso di cambio appalto, prevede venga assorbito il personale dell'impresa uscente e così sia tutelata la continuità occupazionale dei lavoratori, tuttavia essa non implica un obbligo automatico di assunzione di tutti i lavoratori e a pari condizioni, ma piuttosto un impegno a garantire la stabilità occupazionale valutando la possibilità di assorbimento, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche dell'O.E. In tal senso l'art. 10 del Disciplinare di gara prevede l'adempimento della suddetta condizione "ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel Capitolato Tecnico...".

Si conferma, pertanto, per le finalità sopra richiamate, la validità e esaustività complessiva dei dati forniti nel richiamato allegato II al Disciplinare di gara.

Tuttavia, tenuto anche conto di quanto previsto relativamente al criterio 3.e. "Dichiarazione di impegno per il miglioramento del servizio", avendo verificato la presenza di parziali refusi limitatamente al monte ore delle figure impiegate presso alcuni "EDRC", si è provveduto a far verificare i dati agli operatori uscenti. Il file contenente le rielaborazioni in parola viene inserito tra la documentazione di gara e, per par condicio, è oggetto di specifico comunicato.

Al fine di garantire il più ampio accesso alle informazioni si è provveduto a sollecitare gli EDRC alla massima collaborazione e nel contempo, come segnalato con comunicato in data 23/05/205 a:

- prorogare i termini per la richiesta dei sopralluoghi al 12/06/2025
- pubblicare gli aggiornamenti di ulteriori pec, e-mail, fax, telefono degli EDRC.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito alle ore 16.30 del 10/07/2025.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 100

1) In riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere delucidazioni rispetto alla risposta fornita dalla Vs. Spettabile Amministrazione al chiarimento n.14. Se la scrivente non ha inteso in modo erroneo, viene risposto che, il personale del gestore uscente operante nelle cucine centralizzate addetto alla preparazione dei pasti per i Comandi veicolati, non rientra nella Clausola sociale. Quanto riportato, sembrerebbe in netto contrasto con quanto indicato all'art.233 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo (preso a riferimento nel Capitolato e Disciplinare di gara - art.3.3 pag. 13), dove è specificato che il personale del centro cottura è soggetto al c.d. clausola sociale. Al fine di poter consentire agli operatori economici il calcolo corretto del costo della manodopera, essendo un obbligo per il gestore subentrante l'assorbimento anche di tali figure, è pertanto necessario conoscere, per ogni Lotto e Comando di catering veicolato, le figure dedicate delle cucine centralizzate degli attuali gestori.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 100

Si conferma che la clausola sociale, in caso di cambio appalto, prevede venga assorbito il personale dell'impresa uscente e così sia tutelata la continuità occupazionale dei lavoratori, tuttavia essa non implica un obbligo automatico di assunzione di tutti i lavoratori e a pari condizioni, ma piuttosto un impegno a garantire la stabilità occupazionale valutando la possibilità di assorbimento, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche dell'O.E. In tal senso l'art. 10 del Disciplinare di gara prevede l'adempimento della suddetta condizione "ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel Capitolato Tecnico...".

Nel caso specifico del servizio nella forma del CATERING VEICOLATO, in caso di centro di cottura non di proprietà A.D., quindi non ad uso esclusivo del contratto vigente, vieppiù ai fini della presente procedura nella quale tali centri cottura costituiscono requisito di esecuzione, il personale è assunto e organizzato dall'operatore economico nell'ambito della propria autonomia aziendale, in base al complesso delle commesse assunte.

Si conferma, pertanto, per le finalità sopra richiamate, la validità e esaustività complessiva dei dati forniti nel richiamato allegato II al Disciplinare di gara.

Tuttavia, tenuto anche conto di quanto previsto relativamente al criterio 3.e. "Dichiarazione di impegno per il miglioramento del servizio", avendo verificato la presenza di parziali refusi limitatamente al monte ore delle figure impiegate presso alcuni "EDRC", si è provveduto a far verificare i dati agli operatori uscenti. Il file contenente le rielaborazioni in parola viene inserito tra la documentazione di gara e, per par condicio, è oggetto di specifico comunicato.

Al fine di garantire il più ampio accesso alle informazioni si è provveduto a sollecitare gli EDRC alla massima collaborazione e nel contempo, come segnalato con comunicato in data 23/05/2025 a:

- prorogare i termini per la richiesta dei sopralluoghi al 12/06/2025
- pubblicare gli aggiornamenti di ulteriori pec, e-mail, fax, telefono degli EDRC.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito alle ore 16.30 del 10/07/2025.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 101

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, alla data odierna, ultimo giorno utile per la trasmissione delle richieste di chiarimento, non è stato ancora possibile effettuare i sopralluoghi presso tutti gli EDRC compresi nel lotto di interesse, nonostante le richieste inviate nei tempi e con le modalità previste dal Disciplinare di gara.

In particolare, si evidenzia che risulta estremamente complesso entrare in contatto con i referenti delle strutture, tanto a mezzo posta elettronica quanto telefonicamente (laddove siano stati indicati riferimenti). Ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro da parte del seguente EDRC:

- 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento – Caserma Nicola Marselli – Corso Malta, 110 – Napoli

Inoltre, si comunica che:

- Comando 9° Stormo “F. Baracca” – Via del Medico, 1 – Grazzanise
- Scuola Specialisti AM – Viale Giulio Dohuet, 2 – Caserta

hanno recentemente fornito un primo contatto, dichiarando che risponderanno alla richiesta di sopralluogo, ma ad oggi non è stata ancora comunicata una data utile per l’accesso.

Infine, sono stati avviati contatti con il Quartier Generale Italiano presso l’Allied Joint Force Command HQ Naples – Edificio Italiano (I-1), a cui è stata tempestivamente inviata la documentazione necessaria per l’autorizzazione all’accesso. Tuttavia, non si è ancora ricevuto alcun riscontro in merito alla fissazione della data per il sopralluogo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente alla rispettabile Stazione Appaltante di:

1. sollecitare tempestivamente gli EDRC competenti, affinché consentano il regolare svolgimento dei sopralluoghi, fornendo disponibilità di date e informazioni logistiche;
2. valutare la possibilità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, considerato che, a pochi giorni dalla scadenza, non si dispone di dati tecnici e logistici sufficienti per una formulazione consapevole e attendibile dell’offerta tecnica e progettuale.

Si rappresenta infine che l’impossibilità oggettiva di eseguire i sopralluoghi entro i termini previsti non è in alcun modo imputabile all’Operatore Economico, che ha attivato tutte le azioni necessarie con la dovuta diligenza.

Confidando in un pronto riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 101

Al fine di garantire il più ampio accesso alle informazioni si è provveduto a sollecitare gli EDRC alla massima collaborazione e nel contempo, come segnalato con comunicato in data 23/05/2025 a:

- prorogare i termini per la richiesta dei sopralluoghi al 12/06/2025
- pubblicare gli aggiornamenti di ulteriori pec, e-mail, fax, telefono degli EDRC.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito alle ore 16.30 del 10/07/2025.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 102

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, con particolare riguardo ai contenuti dell'Allegato II al Disciplinare di gara ("Tabelle riepilogative per l'applicazione della clausola sociale") e alle difficoltà riscontrate in merito all'organizzazione dei sopralluoghi presso gli EDRC, il sottoscritto Operatore Economico intende formalmente rappresentare quanto segue.

Clausola sociale – Incertezza dei dati e asimmetria informativa

La risposta fornita dalla Stazione Appaltante, nella quale si rimanda al contenuto dell'art. 10 del Disciplinare e si qualifica l'Allegato II come contenente un "numero indicativo" di addetti, non consente di superare l'incertezza assoluta in ordine alla portata e agli effetti della clausola sociale imposta in sede di esecuzione.

È evidente che:

- ogni riga dell'Allegato II si riferisce a un singolo addetto;
- la colonna "ore settimanali" riporta in molti casi valori superiori al limite contrattuale massimo (40 ore settimanali), generando un'incongruenza tecnica;
- l'offerta tecnica impone l'impegno al riassorbimento del personale "attualmente impiegato presso gli EDRC" e la coerenza con le tabelle dell'Allegato II, ai fini dell'attribuzione di punteggio (cfr. punto 3.e "Dichiarazione di impegno per il miglioramento del servizio").

Tale contraddizione tra richiesta di impegno pieno e indeterminatezza dei dati rende impossibile formulare un'offerta tecnica attendibile, compromettendo la corretta determinazione dei costi di manodopera e generando una asimmetria informativa a favore del gestore uscente, in contrasto con i principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica.

Sul punto, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui:

"L'omessa, incompleta o tardiva trasmissione dei dati necessari per la corretta applicazione della clausola sociale determina una violazione del principio di parità di trattamento tra operatori economici, oltre che del principio di buona fede nell'esecuzione del procedimento di gara" (Cons. Stato, sez. V, sent. 2 novembre 2020, n. 6762).

Analogamente, è stato affermato che:

"La clausola sociale impone un obbligo di riassorbimento 'sostenibile', la cui effettiva operatività è condizionata dalla disponibilità dei dati necessari all'assunzione consapevole dell'impegno. La mancanza di tali dati non può determinare responsabilità alcuna in capo all'operatore economico" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sent. 14 marzo 2022, n. 3096).

Alla luce di quanto sopra, si richiede alla S.A. di pubblicare un elenco chiaro, verificato e ufficiale del personale soggetto a clausola sociale per ciascun EDRC, specificando numero di addetti, ore effettive contrattuali, livelli e sede di impiego. Si chiede altresì conferma che l'aggiudicatario non potrà essere ritenuto inadempiente qualora, in fase di esecuzione, rifiuti il riassorbimento di personale diverso da quello formalmente indicato nella documentazione ufficiale.

Sopralluoghi e accesso ai dati – Violazione del principio di parità di trattamento

Si evidenzia che, nonostante le puntuali richieste inviate nei termini previsti, numerosi EDRC:

- non rispondono alle richieste inviate a mezzo email;
- non sono contattabili ai numeri telefonici forniti;
- non hanno ancora fornito planimetrie, elenchi di attrezzature o fissato appuntamenti per la presa visione dei luoghi.

Tale situazione rende impossibile, per gli operatori diversi dal gestore uscente, un'effettiva presa visione dei locali e dei mezzi messi a disposizione, così come previsto dalla documentazione di gara. Il gestore uscente, al contrario, dispone già di tutte queste informazioni, con ciò determinandosi una evidente violazione del principio di parità di condizioni di accesso alla gara (art. 3 D. Lgs. 36/2023, art. 101 TFUE).

Al riguardo, si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato:

"In presenza di un sistema che avvantaggia l'operatore uscente in ragione dell'asimmetria informativa, la stazione appaltante ha l'obbligo di riequilibrare le condizioni di gara, fornendo a tutti gli altri partecipanti pieno accesso ai dati tecnici rilevanti" (Cons. Stato, sez. V, sent. 5 ottobre 2021, n. 6666).

Si ritiene, pertanto, che l'omessa comunicazione dei dati da parte degli EDRC, e il mancato coordinamento da parte della S.A., integrino un vizio procedurale grave suscettibile di compromettere la validità della gara stessa.

Richiesta di proroga dei termini di gara

Alla luce delle problematiche sopra evidenziate, si chiede formalmente alla Stazione Appaltante di:

garantire la massima collaborazione da parte degli EDRC per l'organizzazione tempestiva dei sopralluoghi, la trasmissione delle planimetrie e dei dati tecnici (es. attrezzature disponibili);

disporre, ove la situazione non rientri immediatamente, una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in quanto la condizione di fatto impedisce un'effettiva parità tra i concorrenti.

Come da consolidato principio giurisprudenziale:

"L'inosservanza dei principi di par condicio, trasparenza e correttezza delle procedure impone alla Stazione Appaltante di adottare misure correttive, anche in termini di proroga dei termini di gara, per ripristinare la legittimità della procedura" (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sent. 22 febbraio 2021, n. 466).

In sintesi, il sottoscritto Operatore Economico chiede che:

- sia fornita immediata chiarezza sui dati relativi alla clausola sociale;
- sia garantito accesso equo ai sopralluoghi e alle planimetrie per tutti gli EDRC;

- sia disposta, in caso di perdurante ritardo, una congrua proroga dei termini di gara;
- sia espressamente esclusa la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali future richieste di riassorbimento di personale non formalmente indicato nella documentazione di gara.

Nel caso di mancato riscontro o persistenza delle criticità evidenziate, ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 102

Si conferma che la clausola sociale, in caso di cambio appalto, prevede venga assorbito il personale dell'impresa uscente e così sia tutelata la continuità occupazionale dei lavoratori, tuttavia essa non implica un obbligo automatico di assunzione di tutti i lavoratori e a pari condizioni, ma piuttosto un impegno a garantire la stabilità occupazionale valutando la possibilità di assorbimento, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche dell'O.E. In tal senso l'art. 10 del Disciplinare di gara prevede l'adempimento della suddetta condizione "ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel Capitolato Tecnico...".

Si conferma, pertanto, per le finalità sopra richiamate, la validità e esaustività complessiva dei dati forniti nel richiamato allegato II al Disciplinare di gara.

Tuttavia, tenuto anche conto di quanto previsto relativamente al criterio 3.e. "Dichiarazione di impegno per il miglioramento del servizio", avendo verificato la presenza di parziali refusi limitatamente al monte ore delle figure impiegate presso alcuni "EDRC", si è provveduto a far verificare i dati agli operatori uscenti. Il file contenente le rielaborazioni in parola viene inserito tra la documentazione di gara e, per par condicio, è oggetto di specifico comunicato.

Al fine di garantire il più ampio accesso alle informazioni si è provveduto a sollecitare gli EDRC alla massima collaborazione e nel contempo, come segnalato con comunicato in data 23/05/2025 a:

- prorogare i termini per la richiesta dei sopralluoghi al 12/06/2025
- pubblicare gli aggiornamenti di ulteriori pec, e-mail, fax, telefono degli EDRC.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito alle ore 16.30 del 10/07/2025.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 103

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, **alla data odierna, ultimo giorno utile per la trasmissione delle richieste di chiarimento**, non è stato ancora possibile effettuare i sopralluoghi presso tutti gli EDRC compresi nel lotto di interesse, nonostante le richieste inviate nei tempi e con le modalità previste dal Disciplinare di gara.

In particolare, si evidenzia che risulta estremamente complesso **entrare in contatto con i referenti delle strutture**, tanto a mezzo posta elettronica quanto telefonicamente (laddove siano stati indicati riferimenti). Ad oggi, **non è pervenuto alcun riscontro** da parte del seguente EDRC:

10° Centro Rifornimenti e Mantenimento – Caserma Nicola Marselli – Corso Malta, 110 – Napoli

Inoltre, si comunica che:

Comando 9° Stormo “F. Baracca” – Via del Medico, 1 – Grazzanise

Scuola Specialisti AM – Viale Giulio Dohuet, 2 – Caserta

hanno recentemente fornito un primo contatto, dichiarando che risponderanno alla richiesta di sopralluogo, **ma ad oggi non è stata ancora comunicata una data utile per l’accesso.**

Infine, sono stati avviati contatti con il **Quartier Generale Italiano presso l’Allied Joint Force Command HQ Naples – Edificio Italiano (I-1)**, a cui è stata tempestivamente inviata la documentazione necessaria per l’autorizzazione all’accesso. Tuttavia, **non si è ancora ricevuto alcun riscontro in merito alla fissazione della data per il sopralluogo.**

Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente alla rispettabile Stazione Appaltante di:

sollecitare tempestivamente gli EDRC competenti, affinché consentano il regolare svolgimento dei sopralluoghi, fornendo disponibilità di date e informazioni logistiche;

valutare la possibilità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, considerato che, a pochi giorni dalla scadenza, **non si dispone di dati tecnici e logistici sufficienti per una formulazione consapevole e attendibile dell’offerta tecnica e progettuale.**

Si rappresenta infine che l’impossibilità oggettiva di eseguire i sopralluoghi entro i termini previsti **non è in alcun modo imputabile all’Operatore Economico**, che ha attivato tutte le azioni necessarie con la dovuta diligenza.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 103

Al fine di garantire il più ampio accesso alle informazioni si è provveduto a sollecitare gli EDRC alla massima collaborazione e nel contempo, come segnalato con comunicato in data 23/05/2025 a:

- prorogare i termini per la richiesta dei sopralluoghi al 12/06/2025
- pubblicare gli aggiornamenti di ulteriori pec, e-mail, fax, telefono degli EDRC.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato differito alle ore 16.30 del 10/07/2025.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 104

vogliate confermare che, in caso di partecipazione nelle varie forme associate previste, per l’attribuzione del punteggio tecnico per i criteri 1.a, 3.c, 3.d le **certificazioni** in questione debbano essere possedute *almeno* dalla società capogruppo.

Inoltre, vogliate confermare che in caso di subappalto del solo servizio di preparazione dei pasti per il catering veicolato - con esclusione della fornitura di derrate alimentari che rimarrebbe a carico del subappaltatore - ad altro operatore in possesso di idoneo centro di cottura sia sufficiente che quest’ ultimo possieda le sole certificazioni riferite al sito di trasformazione (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22000:2018) così come riportato all’art. 7.3 lett. d).

Tali richieste, se riscontrate in senso positivo, allargherebbero la platea dei partecipanti e consentirebbero a società di piccole e medie dimensioni di prendere parte alla gara, senza

penalizzare le aziende più strutturate. Naturalmente in caso di risposta negativa queste ultime sarebbero costrette a non includerle nella compagine sociale penalizzandole.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 104

- 1) Ai fini dell'ammissibilità delle "Certificazioni" richieste per i criteri 1.a, 3.c e 3.d, SI CONFERMA quanto previsto all'art. 7.3 d) per la comprova delle certificazioni richieste ai fini del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale e, pertanto, viepiù le "Certificazioni" richieste quali criteri premiali devono essere possedute **dal concorrente nella sua interezza**.
- 2) In caso di subappalto, SI CONFERMA che il subappaltatore deve possedere i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, quelli di cui al punto 7.3 lett. d).

Nel Disciplinare viene posta una deroga LIMITATAMENTE al caso di subappalto dei soli servizi di trasporto pasti e/o pulizie/ disinfezione e sanificazione il subappaltatore deve possedere almeno le certificazioni in corso di validità riferite a:

- Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001:2018;
- Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
- Fornitura di prodotti di vestiario per i dipendenti e monouso e/o di carta necessari per lo svolgimento del servizio conformi all'etichettatura di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti e alla UNI EN ISO 14024, o all'etichettatura Oeko-tex standard 100 o «Global Organic Textile Standard» o equivalenti.

Come evidenziato dal tenore letterale del Disciplinare e come specificato nelle precedenti risposte alle richieste di chiarimenti n. 8, n. 26 e n. 42, cui si rimanda, **anche laddove**, per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica ai fini dell'esecuzione relativo alla "disponibilità di centri cottura idonei e adeguati per produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti per tutti gli EDRC del lotto di interesse ove il servizio deve essere svolto mediante catering veicolato", **si intenda ricorrere al "subappalto"**, il concorrente dovrà dichiarare che i centri di cottura siano in possesso di una conformità del sistema di gestione per la qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di una conformità del sistema di gestione per la sicurezza alimentare (*food safety management*) alla norma UNI EN ISO 22000:2018 FSM. Nello specifico, quindi, si conferma che tali certificazioni (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018) vanno, in sede di gara, soltanto dichiarate, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione giustificativa verrà richiesta dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, nei tempi utili ai fini della stipula degli Accordi Quadro e dei relativi contratti discendenti. **Invece**, come indicato nel Disciplinare e specificato nelle richieste di chiarimenti n. 42 e n. 61, la "Conformità del proprio sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare alla Norma **UNI EN ISO 22005:2008**" deve essere riferita all'unità organizzativa, per unità organizzativa *può*

essere intesa anche la sede legale e **non** è obbligatoria **per ciascun sito di trasformazione/ centro di cottura**.

Pertanto, come già desumibile dal combinato disposto degli articoli 7.3 p. d), 7.4 e 9 del Disciplinare, ulteriormente sviscerati mediante le risposte alle richieste di chiarimenti succitate, conclusivamente **si conferma che**, in caso di subappalto della sola fase di “preparazione dei pasti per il catering veicolato” per cui l’approvvigionamento delle derrate alimentari rimane in capo ad altro soggetto facente parte della compagine di gara, il subappaltatore, per l’esecuzione della suddetta prestazione, deve comunque possedere:

- Conformità sistema di gestione per la qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015, **riferito a ciascun centro di cottura**;
- Conformità sistema di gestione per la sicurezza alimentare (*food safety management*) alla norma UNI EN ISO 22000:2018 **riferito a ciascun centro di cottura**;
- Conformità Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018;
- Conformità Sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001;
- Conformità dei prodotti di vestiario per i propri dipendenti e monouso e/o di carta necessari per l’esecuzione della prestazione all’etichettatura di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti e alla UNI EN ISO 14024, o all’etichettatura Oeko-tex standard 100 o «Global Organic Textile Standard» o equivalenti.

Per quanto riguarda, invece, la Conformità alla Norma UNI EN ISO 22005:2008, si chiarisce che:

- a. La UNI EN ISO 22005:2008 è la versione ufficiale in lingua italiana della norma internazionale ISO 22005:2007, recepita dall’Ente Italiano di Normazione (UNI);
- b. La UNI EN ISO 22005:2008, intitolata “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”, definisce i principi e i requisiti per progettare e implementare un sistema di tracciabilità nella filiera alimentare;
- c. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni coinvolte **in qualsiasi fase della filiera** agroalimentare, inclusi produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione;
- d. La norma è volontaria ed è finalizzata a garantire la rintracciabilità, per valorizzare le caratteristiche del prodotto (origine, ingredienti, etc.), per soddisfare le aspettative del cliente (nel caso di specie **la S.A.**) e per supportare la tutela della sicurezza alimentare;
- e. La norma prevede che ogni organizzazione definisca scopi specifici della tracciabilità, mediante l’identificazione dei prodotti, la capacità di documentare i flussi dei materiali, la gestione dei dati e la loro verifica periodica;

- f. La norma quindi può essere applicata all'intera filiera o alle singole aziende coinvolte, per le varie fasi, con parametri definiti da ciascuna organizzazione (nel caso di specie **il concorrente** nella sua interezza).

La conformità alla norma in questione viene richiesta nella *lex specialis* di gara in riferimento "all'unità organizzativa (sede operativa)", ANCHE SE coincidente con la sede legale (chiarimento n. 42) e NON NECESSARIAMENTE per "ciascun sito di trasformazione/ centro di cottura" (chiarimento n. 61); ciò in virtù, come ulteriormente altrove esplicitato (chiarimenti n. 24 e n. 26), del principio generale adottato dalla S.A., che, nel richiedere le certificazioni quali requisiti, sia tecnici di partecipazione che migliorativi, ha inteso adottare un criterio sostanziale e non formalistico, non ponendo condizioni restrittive in termini di IAF di riferimento. Confermando che "l'oggetto precipuo della procedura rimane il "servizio di ristorazione collettiva", e che, nelle tipologie del catering completo e del catering veicolato, esso **include** anche la fase relativa alla *fornitura di derrate alimentari*, intesa come approvvigionamento delle materie prime e relativo trasporto e stoccaggio" si è già chiarito che, qualora nelle certificazioni non sia esplicitata tale attività, deve essere cura del concorrente provare, mediante idonea documentazione, che nell'ambito dello scopo per il quale la certificazione è stata emessa, la fase di approvvigionamento sia inclusa e in tal caso, a supporto del certificato, il concorrente può produrre una dichiarazione dell'Organismo di certificazione (o altra adeguata documentazione) da cui si evinca incontrovertibilmente che lo scopo/oggetto del certificato sia idoneo, pertinente e proporzionato a quello del servizio (*o delle sue fasi*) oggetto della procedura di gara, come evidenziato nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara: "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" / "Servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori" / "Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione" / "Food services/Catering".

Per tutto quanto sopra, nel caso di subappalto della sola fase di preparazione dei pasti per il catering veicolato - con esclusione della fornitura di derrate alimentari - ad altro operatore in possesso di idoneo centro di cottura, si conferma che **non è necessario** che il subappaltatore e/o il centro di cottura oggetto del subappalto posseggano una conformità alla UNI EN ISO 22005:2008, nel presupposto che la certificazione prodotta dal concorrente (inteso nella sua integralità) e riferita "all'unità organizzativa (*sede operativa*)" includa tutti i processi rilevanti anche per la fase di approvvigionamento delle derrate (ricezione, stoccaggio, spedizione, trasporto, distribuzione, etc.), cosicché risulti garantita la tracciabilità esterna (fornitori) ed interna (centri di cottura/somministrazione) all'operatore economico aggiudicatario.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 105

In merito al criterio 1.a ad integrazione dei chiarimenti n. 5 e 21 già forniti, si chiede di precisare che la certificazione volontaria del Sistema di Gestione Integrato "Qualità Ambiente e Sicurezza" possa consistere in un'autodichiarazione propria dell'azienda, considerando che gli Enti Certificatori hanno comunicato che *"tale certificazione non può essere rilasciata in quanto non esiste una certificazione unica che attesti formalmente l'integrazione di tali sistemi"*. Laddove non fosse sufficiente, vogliate indicare, così come già richiesto, a quale norma bisognerà fare riferimento o in quali modalità un'azienda che possieda tutte le certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) con un **manuale di gestione integrato**, possa assicurarsi l'attribuzione del punteggio previsto.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 105

Il sub-criterio rientra tra i requisiti migliorativi richiesti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "Qualità Totale". Esso è pertanto finalizzato a dimostrare che il concorrente abbia scelto di attuare un Sistema di Gestione Integrata (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro), finalizzato ad informare la Stazione Appaltante delle particolari e significative procedure adottate, funzionali allo svolgimento del servizio nell'ottica del raggiungimento del suddetto obiettivo, in modo complementare alla valutazione dell'organizzazione complessiva del servizio/modello del Servizio (prevista nel medesimo Criterio 1.a). Trattandosi di una "Certificazione volontaria" che non richiama nessuna norma specifica, ma piuttosto presuppone ed integra quelle cogenti nei vari diversi ambiti, la documentazione probante può consistere in una "Certificazione" o equivalente documento/atto formale rilasciato da un ente terzo accreditato e indipendente che possa attestare, con ragionevole attendibilità anche sulla base di audit, la conformità alle e l'integrazione delle norme obbligatorie (e/o gli standard richiesti quali requisiti di partecipazione all'art. 7.3 del disciplinare di gara: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro) adottato dall'Azienda mediante elaborazione di un Manuale/Documento tecnico di riferimento, nel quale sono descritti in modo organico principi, responsabilità e procedure per assicurare che le attività aziendali siano adeguate agli obiettivi posti dalla Stazione Appaltante.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 106

In riferimento alla risposta del chiarimento N.21, si chiede quale documentazione occorre produrre per dimostrare di soddisfare tale criterio?

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 106

Il sub-criterio rientra tra i requisiti migliorativi richiesti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "Qualità Totale". Esso è pertanto finalizzato a dimostrare che il concorrente abbia scelto di attuare un Sistema di Gestione Integrata (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro), finalizzato ad informare la Stazione Appaltante delle particolari e significative procedure adottate, funzionali allo svolgimento del servizio nell'ottica del raggiungimento del suddetto obiettivo, in modo complementare alla valutazione dell'organizzazione complessiva del servizio/modello del Servizio (prevista nel medesimo Criterio 1.a). Trattandosi di una **"Certificazione volontaria"** che non richiama nessuna norma specifica, ma piuttosto

presuppone ed integra quelle cogenti nei vari diversi ambiti, la documentazione probante può consistere in una "Certificazione" o equivalente documento/atto formale rilasciato da un ente terzo accreditato e indipendente che possa attestare, con ragionevole attendibilità anche sulla base di audit, la conformità alle e l'integrazione delle norme obbligatorie (e/o gli standard richiesti quali requisiti di partecipazione all'art. 7.3 del disciplinare di gara: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro) adottato dall'Azienda mediante elaborazione di un Manuale/Documento tecnico di riferimento, nel quale sono descritti in modo organico principi, responsabilità e procedure per assicurare che le attività aziendali siano adeguate agli obiettivi posti dalla Stazione Appaltante.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 107

Con riferimento al requisito tecnico-professionale richiesto al punto 7.3 lett. d) comma ii del Disciplinare di gara "*Conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare (FOOD SAFETY MANAGEMENT) alla norma UNI EN ISO 22000:2018 FSM (e alla ISO 22003:2022 Parte 1, applicabile agli Organismi di **Certificazione** di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare)*" la scrivente chiede se tale requisito sia comunque soddisfatto qualora l'Ente Certificatore adotti le prescrizioni previste dalla *ISO 22003:2022 Parte 1* in luogo della certificazione.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 107

L'adozione delle prescrizioni dell'ISO 22003:2022 Parte 1 da parte di un Ente Certificatore non è automaticamente sufficiente per soddisfare il requisito della certificazione ISO 22000. Si prega di prendere inoltre visione del Chiarimento n. 54 laddove si chiarisce che l'accreditamento secondo LVS ISO 22003-1:2023 può considerarsi equivalente a quello secondo ISO 22003:2022 Parte 1.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 108

Io scrivente Operatore Economico, con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, all'art. 7 del Disciplinare di gara, comma 3, relativo ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale", formula la seguente richiesta di chiarimento.

L'Operatore Economico:

è attualmente **in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015**, riferita alla **sede operativa e legale**, dove viene svolta attività di ristorazione collettiva sotto forma di mensa aziendale integrata nella gestione di strutture alberghiere;

è altresì in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale) e UNI ISO 45001:2018 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro);

non è in possesso, allo stato attuale, delle certificazioni UNI EN ISO 22000:2018 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare) e **UNI EN ISO 22005:2008** (tracciabilità nelle filiere agroalimentari);

non è in possesso della UNI EN ISO 9001:2015 riferita a centri di cottura, in quanto tali centri non sono ancora nella disponibilità dell'Operatore Economico, ma sono in fase di selezione.

Alla luce di quanto sopra, si richiede di confermare se:

lo scrivente Operatore Economico possa comunque presentare domanda di partecipazione alla procedura di gara, pur in assenza delle certificazioni UNI EN ISO 22000:2018, UNI EN ISO 22005:2008 e UNI EN ISO 9001:2015 relative ai futuri centri di cottura, impegnandosi formalmente, come previsto all'art. 7.4 del Disciplinare, a produrre i titoli di disponibilità dei centri di cottura e le certificazioni richieste, successivamente al provvedimento di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 108

La Conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare (FOOD SAFETY MANAGEMENT) alla norma UNI EN ISO 22000:2018 FSM deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione e deve essere posseduta con riferimento a tutte le unità dell'organizzazione, che a vario titolo intervengono lungo l'intera filiera connessa al servizio.

La Conformità del sistema di rintracciabilità nella filiera agro-alimentare alla norma UNI EN ISO 22005:2008 deve essere riferita all'unità organizzativa (sede operativa), che può coincidere anche con la sede legale. Per i centri di cottura, si conferma che **non è necessario** posseggano una conformità alla UNI EN ISO 22005:2008, nel presupposto che la certificazione prodotta dal concorrente (inteso nella sua integralità) e riferita "all'unità organizzativa (*sede operativa*)" includa tutti i processi rilevanti anche per la fase di approvvigionamento delle derrate (ricezione, stoccaggio, spedizione, trasporto, distribuzione, etc.), cosicché risulti garantita la tracciabilità esterna (fornitori) ed interna (centri di cottura/somministrazione) all'operatore economico aggiudicatario.

Conclusivamente, si conferma che:

- 1) Le certificazioni richieste per i centri di cottura (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018) vanno, in sede di gara, soltanto dichiarate, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione giustificativa verrà richiesta dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, nei tempi utili ai fini della stipula degli Accordi Quadro e dei relativi contratti discendenti.
- 2) Il concorrente **nella sua interezza**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve possedere **tutte** le certificazioni previste da 7.3 p. d) del Disciplinare.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 109

Con riferimento al criterio 1.g. si richiede di specificare la norma di riferimento in base alla quale l'azienda possa ottenere la certificazione del **Food Defense Plan**;

Con riferimento al criterio 3.a. si richiede di specificare la norma di riferimento in base alla quale l'azienda possa ottenere la certificazione del sistema di **Food Waste Management**.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 109

- 1) In Europa non esiste una norma cogente specifica per la certificazione del Food Defense Plan, ma il concetto di Food Defense è integrato in diversi standard volontari riconosciuti dalla Global Food Safety Initiative (GFSI), come, a titolo di esempio: IFS Food, BRC Food, FSSC 22000 etc.;
- 2) In Europa non esiste una norma cogente specifica per la certificazione del Food Waste Management, ma ci sono standard volontari riconosciuti che le aziende possono adottare per dimostrare il loro impegno nella prevenzione e nella gestione degli sprechi alimentari, allineati agli obiettivi di sostenibilità, contenuti nell'SDG 12 delle Nazioni Unite e nella strategia "Farm to Fork" dell'Unione Europea; la gestione degli sprechi alimentari è inoltre indirettamente supportata da regolamenti europei come il Reg. CA 178/2002 e dai principi di economia circolare, contenuti nella Direttiva 2008/98/CE sull'"End of Waste".

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 110

In riferimento al chiarimento n. 42 punto 3 e relativa risposta si segnala che la certificazione ISO 22005 è una certificazione di sito e non di sistema ed **è pertanto errato attestare che per unità organizzativa** si intenda la sede legale della società.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 110

Si chiarisce che:

- a. La UNI EN ISO 22005:2008, intitolata "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione", definisce i principi e i requisiti per progettare e implementare un sistema di tracciabilità nella filiera alimentare;
- b. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni coinvolte **in qualsiasi fase della filiera** agroalimentare, inclusi produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione;
- c. La norma è volontaria ed è finalizzata a garantire la rintracciabilità, per valorizzare le caratteristiche del prodotto (origine, ingredienti, etc.), per soddisfare le aspettative del cliente (nel caso di specie **la S.A.**) e per supportare la tutela della sicurezza alimentare;
- d. La norma prevede che ogni organizzazione definisca scopi specifici della tracciabilità, mediante l'identificazione dei prodotti, la capacità di documentare i flussi dei materiali, la gestione dei dati e la loro verifica periodica;
- e. La norma quindi può essere applicata all'intera filiera o alle singole aziende coinvolte, per le varie fasi, con parametri definiti da ciascuna organizzazione (nel caso di specie **il concorrente** nella sua interezza).

La conformità alla norma in questione viene richiesta nella *lex specialis* di gara in riferimento "all'unità organizzativa (sede operativa)", ANCHE SE coincidente con la sede legale (chiarimento n. 42) e NON NECESSARIAMENTE per "ciascun sito di trasformazione/ centro di cottura" (chiarimento n. 61); ciò in virtù, come ulteriormente altrove esplicitato (chiarimenti n. 24 e n. 26), del principio generale adottato dalla S.A., che, nel richiedere le certificazioni quali requisiti tecnici e migliorativi, ha inteso

adottare un criterio sostanziale e non formalistico, non ponendo condizioni restrittive in termini di IAF di riferimento. Confermando che “l’oggetto precipuo della procedura rimane il “servizio di ristorazione collettiva”, e che, nelle tipologie del catering completo e del catering veicolato, esso **include** anche la fase relativa alla *fornitura di derrate alimentari*, intesa come approvvigionamento delle materie prime e relativo trasporto e stoccaggio” si è già chiarito che, qualora nelle certificazioni non sia esplicitata tale attività, deve essere cura del concorrente provare, mediante idonea documentazione, che nell’ambito dello scopo per il quale la certificazione è stata emessa, la fase di approvvigionamento sia inclusa e in tal caso, a supporto del certificato, il concorrente può produrre una dichiarazione dell’Organismo di certificazione (o altra adeguata documentazione) da cui si evinca incontrovertibilmente che lo scopo/oggetto del certificato sia idoneo, pertinente e proporzionato a quello del servizio (*o delle sue fasi*) oggetto della procedura di gara, come evidenziato nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara: “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” / “Servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori” / “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione” / “Food services/Catering”.

Per tutto quanto sopra, si conferma che **non è necessario** che ciascun centro di cottura posseda una conformità alla UNI EN ISO 22005:2008, nel presupposto che la certificazione prodotta dal concorrente (inteso nella sua integralità) e riferita “all’unità organizzativa (*sede operativa*)” includa tutti i processi rilevanti anche per la fase di approvvigionamento delle derrate (ricezione, stoccaggio, spedizione, trasporto, distribuzione, etc.), cosicché risulti garantita la tracciabilità esterna (fornitori) ed interna (centri di cottura/somministrazione) all’operatore economico aggiudicatario.

Fermo restando, quindi, che lo scopo della norma è attestare la capacità dell’o.e. nella sua interezza di garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera e che a tal fine le aziende possono certificare il proprio sistema di rintracciabilità interno, *oppure* l’intera filiera agroalimentare (dall’unità di approvvigionamento a quelle di preparazione/cottura dei pasti), si conferma la validità, ai fini dell’ammissione alla gara, di una certificazione UNI EN ISO 22005:2008 in cui siano richiamati tutti i centri di cottura e/o rilasciata per ciascun sito produttivo dove vengono gestiti i prodotti e/o vengono preparati i pasti, incluso il caso di servizio in catering completo (in tal caso, a supporto del certificato, il concorrente può produrre una dichiarazione dell’Organismo di certificazione, o altra adeguata documentazione, da cui si evinca incontrovertibilmente che lo scopo/oggetto del certificato sia idoneo, pertinente e proporzionato a quello oggetto della procedura di gara).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 111

in merito alla gara de quo si rappresenta quanto segue:

1) Visto l’elevato numero degli EDRC messi a bando nei quali effettuare il sopralluogo;

viste le problematiche scaturite dalla mancata indicazione, ab origine, dei contatti ai quali indirizzare le richieste di sopralluogo;

considerato che molti degli EDRC ai quali è pervenuta la richiesta di accesso per i sopralluoghi non hanno ancora dato riscontro e molti altri hanno fissato le data a ridosso della scadenza della gara e quindi non in tempo utile per processare tutte le informazioni ottenute;

Considerato che come da vs risposta al chiarimento nr. 22 “Planimetrie, elenco attrezzature e arredi e ogni altro documento/informazione possono essere richiesti direttamente agli EDRC, anche in sede di sopralluogo”, ma, come ut supra indicato, molti EDRC non hanno fornito alcun riscontro;

tenuto conto che i sopralluoghi sono si facoltativi ma di fatto risultano imprescindibili ai fini della redazione dell’offerta tecnica e nello specifico per rispondere ai punti 1B, 1D del PROGETTO 1: GESTIONE ED ADERENZA DEL SERVIZIO e 3E del PROGETTO 3: GREEN & FAIR,

Si richiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di prorogare il termine per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni.

2) In riferimento alle certificazioni indicate nella parte relativa ai punteggi tecnici, specificate di seguito:

CRITERIO 1A - Certificazione di un Sistema di Gestione Integrato;

CRITERIO 3C – Certificazione Parità di genere;

CRITERIO 3D - Certificazione Inclusione ISO 30415 2021;

e altre certificazioni a supporto dei criteri di valutazione

considerata la mancata specifica all’interno del Disciplinare di gara si chiede conferma, in caso di RTI Costituendo, sia sufficiente che le stesse possano essere possedute da almeno uno dei componenti del raggruppamento.

3) nel Disciplinare ripetutamente si fa riferimento all’aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ma poi all’art. 24 del Disciplinare: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, in merito alle Polizze Definitive da presentare in sede di sottoscrizione dei Contratti Attuativi viene menzionato che:

All’atto della stipula dei contratti attuativi discendenti annuali,

- l’Aggiudicatario, inoltre, sempre secondo misure e modalità previste dall’articolo 117 del Codice, e dall’art. 106 per le parti ivi richiamate, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dagli stessi, l’appaltatore deve presentare apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo di ciascuno di detti contratti attuativi, ferme restando le eventuali riduzioni di percentuale indicate dall’art. 106, c. 8, richiamato dall’art. 117 c. 1.

Trattandosi però di una gara nella quale non può essere espressa un’offerta economica al ribasso:

gli importi della cauzione definitiva sull’Accordo Quadro sono esattamente corrispondenti a quelli della garanzia provvisoria indicati per ciascun lotto al precedente art. 11;

sugli importi della cauzione definitiva sui contratti discendenti non sono applicabili gli aumenti previsti dal c. 2 dell’art. 117 del Codice.

In sintesi, si domanda se le garanzie definitive debbano essere calcolate come di consueto al 10% dell’importo di aggiudicazione al ribasso o come indicato successivamente, sempre

nel Disciplinare, debbano essere esattamente corrispondenti a quelli della garanzia provvisoria indicati per ciascun lotto al precedente art. 11?

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 111

- 1) Il termine per la presentazione delle offerte è stato differito al 10/07/2025.
- 2) Ai fini dell'ammissibilità delle "Certificazioni" richieste per i criteri 1.a, 3.c e 3.d, SI CONFERMA quanto previsto all'art. 7.3 d) per la comprova delle certificazioni richieste ai fini del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale e, pertanto, viepiù le "Certificazioni" richieste quali criteri premiali devono essere possedute dal concorrente nella sua interezza.
- 3) **Si conferma che non essendo previsto alcun ribasso** l'importo di aggiudicazione dell'Accordo Quadro rimarrà quello indicato, per ciascun lotto, all'art. 11 del Disciplinare e, pertanto, il valore del 2% della garanzia definitiva, che l'aggiudicatario deve presentare all'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro per ciascun lotto, sarà identico a quello ivi indicato per quella provvisoria.

Si conferma altresì che all'atto della stipula dei contratti attuativi discendenti annuali, inoltre, sempre secondo misure e modalità previste dall'articolo 117 del Codice, e dall'art. 106 per le parti ivi richiamate, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dagli stessi, **l'appaltatore deve presentare apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di ciascuno di detti contratti attuativi**, ferme restando le eventuali riduzioni di percentuale indicate dall'art. 106, c. 8, richiamato dall'art. 117 c. 1.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 112

In riferimento alle certificazioni necessarie per la riduzione delle fidejussioni, ISO 9001 e SA 8000, si chiede se in caso di RTI devono essere possedute da tutti i componenti oppure se è sufficiente siano possedute dall'RTI nel suo complesso.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 112

In caso di RTI è sufficiente che le certificazioni necessarie per la riduzione delle fidejussioni siano possedute dall'RTI nel suo complesso

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 113

La gara richiede:

Conformità del proprio sistema di rintracciabilità nella filiera agro-alimentare alla norma UNI EN ISO 22005:2008; la conformità del sistema deve essere riferita all'unità organizzativa (sede operativa)

ovvero la certificazione deve essere riferita all'unità organizzativa, che, per la gara, sembrerebbe non coincidere con un centro di cottura / centro di trasformazione.

Tuttavia, la norma ISO 22005 cita al punto 1 ed al punto 4.1:

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma internazionale indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l'implementazione di un sistema di rintracciabilità agroalimentare. Può essere applicata da un'organizzazione che opera in qualsiasi fase della filiera agroalimentare.

4.1 Generalità

I sistemi di rintracciabilità dovrebbero documentare la storia del prodotto e/o collocare un prodotto all'interno della filiera agroalimentare. I sistemi di rintracciabilità contribuiscono alla ricerca della causa della non conformità e alla capacità di ritirare e/o richiamare i prodotti, se necessario. I sistemi di rintracciabilità possono migliorare l'utilizzo appropriato e l'affidabilità delle informazioni, l'efficacia e la produttività dell'organizzazione.

I sistemi di rintracciabilità dovrebbero essere in grado di raggiungere gli obiettivi (vedere punto 4.3) dal punto di vista tecnico ed economico.

La scrivente detiene un certificato in cui sono richiamati i centri di cottura nei quali vengono preparati i pasti, oggetto della certificazione secondo ISO 22005.

La certificazione in essere della scrivente società, risulta essere coerente con il testo 'I sistemi di rintracciabilità dovrebbero documentare la storia del prodotto e/o collocare un prodotto all'interno della filiera agroalimentare.'

Pertanto si chiede conferma circa la validità, ai fini della gara di una certificazione ISO 22005 rilasciata ai centri di cottura dove viene gestito il prodotto.

Il prodotto, infatti, risulta essere l'aspetto centrale del sistema di gestione della rintracciabilità.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 113

Si chiarisce che:

- a. La UNI EN ISO 22005:2008, intitolata "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione", definisce i principi e i requisiti per progettare e implementare un sistema di tracciabilità nella filiera alimentare;
- b. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni coinvolte **in qualsiasi fase della filiera** agroalimentare, inclusi produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione;
- c. La norma è volontaria ed è finalizzata a garantire la rintracciabilità, per valorizzare le caratteristiche del prodotto (origine, ingredienti, etc.), per soddisfare le aspettative del cliente (nel caso di specie **la S.A.**) e per supportare la tutela della sicurezza alimentare;
- d. La norma prevede che ogni organizzazione definisca scopi specifici della tracciabilità, mediante l'identificazione dei prodotti, la capacità di documentare i flussi dei materiali, la gestione dei dati e la loro verifica periodica;
- e. La norma quindi può essere applicata all'intera filiera o alle singole aziende coinvolte, per le varie fasi, con parametri definiti da ciascuna organizzazione (nel caso di specie **il concorrente** nella sua interezza).

La conformità alla norma in questione viene richiesta nella *lex specialis* di gara in riferimento “all’unità organizzativa (sede operativa)”, ANCHE SE coincidente con la sede legale (chiarimento n. 42) e NON NECESSARIAMENTE per “ciascun sito di trasformazione/ centro di cottura” (chiarimento n. 61); ciò in virtù, come ulteriormente altrove esplicitato (chiarimenti n. 24 e n. 26), del principio generale adottato dalla S.A., che, nel richiedere le certificazioni quali requisiti tecnici e migliorativi, ha inteso adottare un criterio sostanziale e non formalistico, non ponendo condizioni restrittive in termini di IAF di riferimento. Confermando che “l’oggetto precipuo della procedura rimane il “servizio di ristorazione collettiva”, e che, nelle tipologie del catering completo e del catering veicolato, esso **include** anche la fase relativa alla *fornitura di derrate alimentari*, intesa come approvvigionamento delle materie prime e relativo trasporto e stoccaggio” si è già chiarito che, qualora nelle certificazioni non sia esplicitata tale attività, deve essere cura del concorrente provare, mediante idonea documentazione, che nell’ambito dello scopo per il quale la certificazione è stata emessa, la fase di approvvigionamento sia inclusa e in tal caso, a supporto del certificato, il concorrente può produrre una dichiarazione dell’Organismo di certificazione (o altra adeguata documentazione) da cui si evinca incontrovertibilmente che lo scopo/oggetto del certificato sia idoneo, pertinente e proporzionato a quello del servizio (*o delle sue fasi*) oggetto della procedura di gara, come evidenziato nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara: “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” / “Servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori” / “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione” / “Food services/Catering”.

Per tutto quanto sopra, si conferma che **non è necessario** che ciascun centro di cottura posseda una conformità alla UNI EN ISO 22005:2008, nel presupposto che la certificazione prodotta dal concorrente (inteso nella sua integralità) e riferita “all’unità organizzativa (*sede operativa*)” includa tutti i processi rilevanti anche per la fase di approvvigionamento delle derrate (ricezione, stoccaggio, spedizione, trasporto, distribuzione, etc.), cosicché risulti garantita la tracciabilità esterna (fornitori) ed interna (centri di cottura/somministrazione) all’operatore economico aggiudicatario.

Fermo restando, quindi, che lo scopo della norma è attestare la capacità dell’o.e. nella sua intenzione di garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera e che a tal fine le aziende possono certificare il proprio sistema di rintracciabilità interno, *oppure* l’intera filiera agroalimentare (dall’unità di approvvigionamento a quelle di preparazione/cottura dei pasti), si conferma la validità, ai fini dell’ammissione alla gara, di una certificazione UNI EN ISO 22005:2008 in cui siano richiamati tutti i centri di cottura e/o rilasciata per ciascun sito produttivo dove vengono gestiti i prodotti e/o vengono preparati i pasti, incluso il caso di servizio in catering completo (in tal caso, a supporto del certificato, il concorrente può produrre una dichiarazione dell’Organismo di certificazione, o altra adeguata documentazione, da cui si evinca incontrovertibilmente che lo scopo/oggetto del certificato sia idoneo, pertinente e proporzionato a quello oggetto della procedura di gara).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 114

Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara in merito alla presentazione del Sistema di Gestione Integrato, si evidenzia che tra le certificazioni attualmente possedute dalla scrivente figura la certificazione SA8000, attestante l'adozione volontaria di un sistema di responsabilità sociale conforme ai principali standard internazionali in materia lavoro, salute e sicurezza ed etica aziendale. In prossimità della scadenza di tale certificazione, si prevede il passaggio alla nuova certificazione PAS24000, schema internazionale volto a garantire un livello minimo di prestazione sociale, in linea con i principi e i contenuti propri della SA8000, e perfettamente integrabile con gli altri standard ISO.

Alla luce di quanto sopra, e in considerazione della sentenza del TAR Piemonte n. 924/2024 del 30/07/2024 - che ha riconosciuto la legittimità del principio di equivalenza tra le due certificazioni, in quanto coerenti nello scopo e riconducibili a standard internazionali - si chiede conferma che, ai fini della partecipazione e della valutazione tecnica della presente procedura:

- 1) la certificazione PAS24000 possa essere considerata equivalente alla SA8000, in quanto volta a garantire la conformità a principi internazionali in materia di responsabilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e dal principio di equivalenza di matrice unionale;
- 2) e che pertanto il possesso della certificazione PAS24000, una volta rilasciata, potrà essere riconosciuto in luogo della SA8000, con effetti equivalenti ai fini dell'attribuzione dell'eventuale punteggio premiale connesso

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 114

Si conferma che la certificazione PAS24000 possa essere considerata equivalente alla SA8000

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 115

1. Con riferimento alla procedura in oggetto, con riguardo al possesso della Certificazione di un Sistema di Gestione Integrato, nonché ai diversi quesiti e risposte già pubblicati in merito, siamo a segnalare che qualora un'azienda disponga delle singole certificazioni in materia di qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità, protezione dell'ambiente, salute e sicurezza sul posto di lavoro e responsabilità sociale d'impresa, rilasciate da Enti certificatori differenti risulta difficoltoso, se non impossibile, certificare l'integrazione dei sistemi dal momento che ciascun Ente certificatore applica propri specifici protocolli. Pertanto, ai fini della par condicio tra i concorrenti, si chiede se tale certificazione possa essere intesa quale attestazione rilasciata da un consulente esterno esperto che dichiari l'implementazione di dette norme nel sistema aziendale in maniera integrata.
2. Si segnala che utilizzando i prezzi unitari, come già indicato in molteplici chiarimenti (cfr. ad esempio chiarimento 25), moltiplicati per il numero pasti di ciascun EDRC si determina una base d'asta superiore a quella determinata come valore annuale stimato all'art 3 del disciplinare per ciascun lotto di gara. Pertanto, in caso di partecipazione in RTI, risulta difficoltosa la determinazione esatta delle percentuali di ripartizione delle attività che non può prescindere anche dalla determinazione economica del fatturato derivato e risulterebbe quindi erronea, in quanto la somma del fatturato ripartito tra i diversi operatori

economici in RTI deve necessariamente essere determinata dal numero pasti per i prezzi unitari pubblicati. Si chiede pertanto verifica e correzione del disciplinare.

3. Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione della complessità della documentazione tecnica da produrre che prevede, tra l'altro, a puro titolo esemplificativo:
contratti fornitori con indicazione delle capacità produttive/schede tecniche e certificazioni
eventuale implementazione dei sistemi certificati aziendali
audit specifici necessari al conseguimento del maggior punteggio attribuibile

Dal momento che l'elaborazione di tale documentazione non dipende direttamente dall'O.E. ma è strettamente legata a tempistiche dettate dai propri fornitori, da Enti certificatori, etc., al fine di garantire la massima partecipazione nonché di consentire il miglior risultato in termini progettuali avvicinandoci il più possibile agli obiettivi del capitolato, **si chiede una proroga di almeno 30 gg per la presentazione dell'offerta**, in modo da permettere a ciascun O.E. di sviluppare al meglio la propria proposta organizzativa, con piena cognizione delle disponibilità del mercato in termini di fornitori che garantiscano il fabbisogno richiesto garantendo al contempo la par condicio tra i partecipanti.

RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 115

- 1) Il sub-criterio rientra tra i requisiti migliorativi richiesti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "Qualità Totale". Esso è pertanto finalizzato a dimostrare che il concorrente abbia scelto di attuare un Sistema di Gestione Integrata (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro), finalizzato ad informare la Stazione Appaltante delle particolari e significative procedure adottate, funzionali allo svolgimento del servizio nell'ottica del raggiungimento del suddetto obiettivo, in modo complementare alla valutazione dell'organizzazione complessiva del servizio/modello del Servizio (prevista nel medesimo Criterio 1.a). Trattandosi di una "Certificazione volontaria" che non richiama nessuna norma specifica, ma piuttosto presuppone ed integra quelle cogenti nei vari diversi ambiti, la documentazione probante può consistere in una "Certificazione" o equivalente documento/atto formale rilasciato da un ente terzo accreditato e indipendente che possa attestare, con ragionevole attendibilità anche sulla base di audit, la conformità alle e l'integrazione delle norme obbligatorie (e/o gli standard richiesti quali requisiti di partecipazione all'art. 7.3 del disciplinare di gara: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, e Sicurezza sul lavoro) adottato dall'Azienda mediante elaborazione di un Manuale/Documento tecnico di riferimento, nel quale sono descritti in modo organico principi, responsabilità e procedure per assicurare che le attività aziendali siano adeguate agli obiettivi posti dalla Stazione Appaltante.
- 2) Si ribadisce, come specificato sia nel Disciplinare di gara all'art. 3.4 che nello Schema di Accordo Quadro all'art. 2 gli Indicatori Logistici di cui all'Allegato 1 costituiscono il parametro descrittivo delle esigenze di ciascun EDRC, in base al quale l'O.E. aggiudicatario deve organizzare adeguatamente il servizio e vengono forniti esclusivamente al fine di consentire agli O.E. concorrenti per ciascun lotto di progettare adeguatamente il servizio, ma in nessun caso costituiscono un impegno per l'A.D. di effettiva commessa, in quanto le consistenze numeriche e le specifiche fattispecie di servizio ivi previste possono differire da quelle che determineranno gli importi dei singoli

contratti discendenti e dei derivanti oneri finanziari, tenuto conto che per esigenze addestrative, operative e logistiche delle FF.AA., presso ciascun E.D.R.C. si potranno verificare, anche per periodi di tempo prolungati, significative variazioni del numero di personale, cosicché gli importi di ciascun contratto discendente e, nei limiti di questi ultimi, quelli effettivamente spettanti all'appaltatore, deriveranno non dalle previsioni contenute negli indicatori logistici, bensì dal tipo e dalla quantità delle prestazioni effettivamente somministrate e dai relativi consuntivi, sino alla concorrenza – nel quadriennio -del valore massimo previsto nell'Accordo Quadro.

In caso di RTI, trattandosi di un contratto di somministrazione, le “percentuali” di ripartizione delle quote di partecipazione possono differire dalle “percentuali” degli utili derivati, in quanto, come correttamente indicato anche da codesto O.E., la ripartizione del fatturato tra i diversi operatori economici raggruppati verrà necessariamente determinata a consuntivo sulla base dell'effettivo numero dei pasti somministrati da ciascuno di essi (in ragione della rispettiva quota di esecuzione).

3) Il termine per la presentazione delle offerte è stato differito al 10/07/2025